



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 147 del 08/09/2026

proposta n.1871 /2026

Settore Socio - Culturale

Oggetto: ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. DEL 09 MARZO 2022 N. 3. RECANTE: "I SUSSIDI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.R. 08 MAGGIO N. 11/85 SONO ESTESI AI TRAPIANTATI D'ORGANO SOLIDO NON RENALE. EROGAZIONE ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI N. 1 AVENTE DIRITTO PER LE MENSILITA' DI LUGLIO/AGOSTO 2026 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

visto l'ex comma 3 dell'art. 18 della L.R. n. 12 del 30 giugno 2011, recante; *“Le provvidenze di cui al secondo alinea della Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas”*;

richiamata la legge regionale di stabilità n. 3 del 09 marzo 2022, con cui è stato aggiornato il quadro normativo regionale di riferimento relativo ai sussidi per i trapiantati di organo solido, in particolare l'art 6 della suddetta legge ha introdotto specifiche norme per la parificazione dei diritti dei trapiantati di organo solido. Nel primo comma ha disposto che: *“i sussidi di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) sono estesi ai trapiantati d'organo solido non renale, ad esclusione dei contributi forfettari di cui al quarto alinea del medesimo articolo”*. Nel terzo comma ha disposto altresì che il comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 30 giugno n. 12 (*Disposizioni nei vari settori di intervento*) e il comma 18 dell'art. 5 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (*Legge di stabilità 2017*) sono abrogati. Pertanto, a decorrere dal 01 gennaio 2022 i sussidi di cui ai primi tre alinea dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, 11 sono estesi anche ai trapiantati d'organo solido non renale e che, l'erogazione delle provvidenze è riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario;

visto l'art. 1 della L.R. 11/85 e ss.mm.ii concernenti la concessione di benefici economici a favore dei soggetti nefropatici e trapiantati;

visto l'art. 4 della L.R. n.11/85 concernente la concessione di assegni mensili in favore dei nefropatici e dei trapiantati, Il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare non superi le misure stabilite dalla suddetta L.R. 11/85 e ss.mm.ii;

visto il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 8/99, che trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative, concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei cittadini affetti da patologie riconosciute dalle normative sopra citate;

considerato che, in base alla L.R. 8/99, l'Ente Locale è preposto al riconoscimento dei nuovi ingressi, beneficiari delle provvidenze spettanti ai cittadini residenti in Sardegna, affetti dalle patologie previste dalle normative sopra citate, sempre che questi inoltrino richiesta al Comune di residenza, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria per legge;

richiamata la D.G.R. n. 38/45 del 17/11/2023 con la quale in attuazione dell'art. 48 della L.R. 9 del 23 ottobre 2023, è stata definita la misura aggiornata degli assegni mensili previsti per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della L.R. n. 11/85 e ss.mm.ii “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” e di cui all'art. 6 della legge regionale del 9 marzo 2022 n. 3, con riferimento ai trapiantati di organo solido, incrementando gli importi del 25% rispetto all'annualità 2022, a decorrere dal 01 gennaio 2023, per le diverse classi di reddito (indicate nella suddetta D.G.R.) arrotondando l'importo all'unità di euro superiore;

dato atto che ad oggi, n. 1 cittadino residente nel Comune di Palau, risulta beneficiario delle provvidenze di cui all'art. 6 della L.R. n. 3 del 09 marzo 2022 e all'art. 1 della L.R. n. 11 del 08 maggio 1985;

preso atto che l'importo dell'assegno mensile per l'annualità 2026, riconosciuto a favore del suddetto beneficiario, calcolato sulla base del reddito del nucleo familiare presentato, risulta essere pari a € 246,00;



considerato che la somma complessiva da erogare a favore del suddetto avente diritto, per il periodo luglio/agosto 2026, è pari a € 492,00;

ritenuto opportuno impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva pari a € 492,00, a favore del suddetto beneficiario (meglio identificato nel prospetto allegato, predisposto esclusivamente per i servizi finanziari a tutela della riservatezza dei dati personali), con imputazione della spesa sul Cap. 1906 00 del bilancio 2026 *CONTRIBUTO RAS AI NEFROPATICI – CAP. E. 203500* - impegno contabile n. 1416 del 07.09.2026;

dato atto che è stata rispettata la forma della privacy ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016;

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

di impegnare e contestualmente liquidare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile indicato nell'allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a favore di n. 1 beneficiario omissis (meglio identificato nel prospetto allegato, predisposto esclusivamente per i servizi finanziari, a tutela della riservatezza dei dati personali), l'importo di euro 492,00 sul capitolo 1906 00 del bilancio 2026 *CONTRIBUTO RAS AI NEFROPATICI – CAP. E. 203500*;

di imputare la spesa complessiva di € 492,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, sull'esercizio finanziario 2026;

di dare atto che l'impegno contabile è il n. 1416 del 07.09.2026;

di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis,



- D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: NADIA CECILIA SERRA

Il Responsabile del Settore Socio - Culturale

GIOVANNA CARTA

documento firmato digitalmente